



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 013
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2014 relativo alla T.A.R.I. di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

L'anno duemilaquattordici, addì venti del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CARPENTARI Daniela			STRUFFI Maurizio		
CIECH Andrea			TOLLER Maurizio		
CIECH Michele			VALLE Alessandro	X	
CUEL Ivano			CARBONARI Ruggero		
DALPRA' Paolo			MARZARI Stefano		
DIENER Gianni			FIorentini Rodolfo		
LARCHER Luca			GATTI Alessandro	X	
MATTUZZI Andrea			RECH Gloria		
POLA Georgia			STRUFFI Thomas		
PEROTTO Lucia Assunta					

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Ciech rag. Michele

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2014 relativo alla TA.RI. di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

✓ l'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modificazioni (da ultimo apportate con il D.L. n. 16/2014) stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2014 è abrogata la TA.R.E.S. di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m., e gli enti locali devono:

- applicare la tassa sui rifiuti (TA.RI., quale componente dell'Imposta comunale unica – I.U.C.), secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva “metodo normalizzato” disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e s.m., nonché la TA.R.E.S. in vigore nel 2013 ;

- in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.);

✓ con deliberazione consiliare n. 9 di data 20.05.2014 è stato approvato il Regolamento per l'abrogazione, dall'1.1.2014, della TA.R.E.S. e la contestuale istituzione della TA.RI. avente natura tributaria di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m.;

✓ con deliberazione consiliare n. 12 di data 20.05.2014 è stato approvato il Piano Finanziario di cui all'art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed agli articoli 10 comma 4 e 12 del Regolamento comunale TA.RI., finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla determinazione delle tariffe TA.RI. In particolare tale atto ha determinato in € 899.816,84.= (I.V.A. inclusa) il costo complessivo da coprire nella misura del 100% a mezzo della tassa, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili determinati in funzione della situazione locale del Comune di Folgaria in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato ora che ai fini dell'approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI., si rende necessario procedere alla determinazione dei seguenti elementi:

1. determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 11 comma 3 del Regolamento TA.RI., assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche;
2. determinazione delle percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni regolamentari rinviano la concreta determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe annuali;

Preso visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario come formulata dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina, nel testo del dispositivo della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in

ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. Il prospetto relativo al piano finanziario (Allegato 1) è compreso anche nel sistema tariffario in quanto la ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 70% ed il 30% dei costi) viene determinata con il presente provvedimento in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 11 comma 3 del Regolamento comunale TA.RI. La percentuale di riparto così determinata è agevolativa per le utenze domestiche in quanto dai prospetti allegati (Allegato n.2) emerge che l'applicazione automatica del riparto in base alle superfici ed alle quantità equivalenti di produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di una percentuale maggiore (pari al 75,10%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva pari al 24,90%);
2. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TA.RI., si propone di assumere le seguenti decisioni:
 - a) art. 16 per il compostaggio della frazione umida delle utenze domestiche: riduzione della quota variabile della quota variabile del **30%** (trenta);
 - b) art. 17 per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani: riduzione della quota variabile calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 11 del regolamento TA.RI. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al **100%** della quota variabile del tributo;
 - c) art. 18. comma 1 lett. a) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per periodo di chiusura temporanea superiore a **180** giorni: riduzione della quota variabile del **50%** (cinquanta);
 - d) art. 18. comma 1 lett. b) per i casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di **ml 1.000** dal limite della proprietà privata della singola utenza: riduzione della quota variabile pari al **40%** (quaranta);
 - e) art. 19 il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tributo TA.RI. nelle seguenti ipotesi:
 - 1) per i locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado: quota a carico del Comune: **100%** (cento);
 - 2) per i locali ed aree utilizzate dal Comune per fini istituzionali: quota a carico del Comune: **100%** (cento);
 - 3) per i locali e le aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro: quota a carico del Comune: **100%** (cento);
 - f) art. 19 il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tributo TA.RI. nelle seguenti ipotesi:
 - per i locali istituzionali della Casa di Riposo. Quota a carico del Comune: **50%** (cinquanta);
 - per ulteriori particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati. Quota a carico del Comune: **50%** (cinquanta);

Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina in ordine al sistema tariffario della T.A.R.I. di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 per l'anno 2014, secondo quanto riportato nel dispositivo della presente deliberazione e ritenuti idonei alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario per l'applicazione dal 1° gennaio 2014 della T.A.R.I., secondo le specifiche riportate nell'allegato prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, fissato per il corrente esercizio al 31 maggio 2014, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

Esaurita la discussione per la quale si fa rinvio al verbale di seduta;

Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile espresso in data 08 maggio 2014 dal funzionario rag. Silvano Barbetti, responsabile del servizio finanziario;

Visti gli artt. 28, 78, 79, 4° comma e 81, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di assumere, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013, del D.P.R. 158/1999 e del Regolamento comunale che disciplina la T.A.R.I., le seguenti determinazioni prodromiche alla determinazione del sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all'anno 2014:

- ✓ ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 70% ed il 30% dei costi) in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. 158/1999 e dell'art. 11 comma 3 del Regolamento comunale T.A.R.I. La percentuale di riparto così determinata è agevolativa per le utenze domestiche in quanto dal prospetto allegato emerge che l'applicazione automatica del riparto in base alle superfici ed alle quantità equivalenti di produzione di rifiuti comporterebbe il calcolo di una percentuale maggiore (pari al 75,10%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva pari al 24,90%);
- ✓ determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del Regolamento T.A.R.I. nei seguenti termini:

- a. art. 16 per il compostaggio della frazione umida delle utenze domestiche:

- riduzione della quota variabile della quota variabile del **30%** (trenta);
- b. art. 17 per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani: riduzione della quota variabile calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 11 del regolamento TA.RI. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al **100%** della quota variabile del tributo;
 - c. art. 18. comma 1 lett. a) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per periodo di chiusura temporanea superiore a 180 giorni: riduzione della quota variabile del **50%** (cinquanta);
 - d. art. 18. comma 1 lett. b) per i casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza: riduzione della quota variabile pari al **40%** (quaranta);
 - e. art. 19 il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tributo TA.RI. nelle seguenti ipotesi:
 - 1) per i locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Quota a carico del Comune: **100%** (cento);
 - 2) per i locali ed aree utilizzate dal Comune per fini istituzionali. Quota a carico del Comune: **100%** (cento);
 - 3) per i locali e le aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. Quota a carico del Comune: **100%** (cento);
 - f. art. 19 il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tributo TA.RI. nelle seguenti ipotesi:
 - 1) per i locali istituzionali della Casa di Riposo. Quota a carico del Comune: **50%** (cinquanta);
 - 2) per ulteriori particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati. Quota a carico del Comune: **50%** (cinquanta);

Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, quale sistema tariffario della TA.RI. per l'anno 2014, secondo le diverse categorie di utenti e secondo la ripartizione del tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente determinate nelle tabelle sotto riportate:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Tariffa fissa € al mq.	Tariffa variabile € al mq./anno
1	0,55	31,17
2	0,64	56,10
3	0,71	62,34
4	0,76	81,03

5	0,81	90,37
6 o più	0,85	105,96

Di approvare la **tariffa fissa e variabile** per le utenze **non domestiche** per la TA.RI. per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

n.	ATTIVITÀ	Tariffa fissa € al mq./anno (1)	Tariffa variabile € al mq./anno (2)	Tariffa totale € al mq./anno (1+2)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	0,25	0,49
2	Campeggi, distributori carburanti	0,39	0,45	0,84
3	Stabilimenti balneari	0,29	0,30	0,59
4	Esposizioni, autosaloni	0,21	0,22	0,43
5	Alberghi con ristorante	0,77	0,81	1,58
6	Alberghi senza ristorante	0,52	0,55	1,07
7	Case di cura e riposo	0,55	0,58	1,13
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,65	0,69	1,34
9	Banche e istituti di credito	0,33	0,35	0,68
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,64	0,67	1,31
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,88	0,92	1,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,60	0,63	1,23
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,60	0,56	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,39	0,43	0,82
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,63	0,66	1,29
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,54	2,93	6,47
17	Bar, caffè, pasticceria	2,86	3,25	6,11
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,37	1,44	2,81
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,51	1,58	3,09
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,76	3,67	8,43
21	Discoteche, night club	0,95	0,99	1,94

Di approvare la **tariffa fissa e variabile giornaliera** per le utenze **non domestiche** per la T.A.R.I. per l'anno 2014 nelle seguenti misure secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del Regolamento:

n.	ATTIVITÀ (per uso temporaneo)	Tariffa giornaliera € al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,0027
2	Campeggi, distributori carburanti	0,0046
3	Stabilimenti balneari	0,0032
4	Esposizioni, autosaloni	0,0024
5	Alberghi con ristorante	0,0087
6	Alberghi senza ristorante	0,0059
7	Case di cura e riposo	0,0062
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,0073
9	Banche e istituti di credito	0,0037
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0072
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,0099
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,0067
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,0064
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,0045
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0071
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,0355
17	Bar, caffè, pasticceria	0,0335
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0154
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,0169
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,0462
21	Discoteche, night club	0,0106

Di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente capoverso garantisce un gettito presunto pari ad € 899.816,84= , e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come determinati con il Piano finanziario;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art.4 della L.P.30.11.1992 n.23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, 5° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.7.2010 n. 104;

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to rag. Michele Ciech



Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo comunale il giorno 21.05.2014 per rimanervi 10 giorni consecutivi.



Il Segretario generale
F.to dott.ssa E. Defrancesco

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 21.05.2014

Il Segretario generale
dott.ssa E. Defrancesco

Deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, dichiarata immediatamente esecutiva a' sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Lì, 21.05.2014



Il Segretario generale
- dott.ssa Emanuela Defrancesco -